I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2580/93 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1993

che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3947/92 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1992 in taluni Stati membri, sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee ; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE) n. 3761/92 [3] alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1993, rispettivamente al 16 novembre 1992 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con effetto al 16 novembre 1992, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi in appresso indicati è fissato come segue :

Grecia	87,0.

2. Con effetto al 1° gennaio 1993, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nella località in appresso indicata è fissato come segue :

Varese	108,6.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 [4] rimangono applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 404 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.